

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°42/2014

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che nel periodo dal 28 agosto al 1° settembre 2014 avrà svolgimento l'evento "Magnifico Acquatico" presso il Piazzale Straulino e Rode di pertinenza del Comune di Trieste;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 27 agosto 2014 dall'Impresa "Magnifico Acquatico" di Vanny Zoppis, organizzatrice dell'evento sopra indicato, tesa ad ottenere la disponibilità dell'area demaniale marittima sita in Riva Gulli adiacente al suddetto Piazzale per il posizionamento di un mezzo adibito a biglietteria e di un'autocisterna, nonché per motivi di sicurezza;

tenuto conto di quanto comunicato per le vie brevi dalla suddetta Impresa all'Autorità Portuale in data 27 agosto 2014 in merito alle previste attività che verranno svolte nelle sopraccitate aree demaniali;

ravvisata la necessità di predisporre nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 08.08.2014;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

Vista l'Ordinanza A.P.T. 40-2014;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto del 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell'area demaniale marittima sita in Riva Gulli adiacente al Piazzale Straulino e Rode, indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti **dalle ore 00.00 del 28 agosto 2014 alle ore 23.59 del 1° settembre 2014 i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.**

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- al veicolo adibito a biglietteria ed all'autocisterna dell'Impresa "Magnifico Acquatico" di Vanny Zoppis;
- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati;
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso.

Art. 2 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.2 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti disposti dalla presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.3 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti;

2.4 – dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;

2.5 – garantire, la massima sicurezza ai partecipanti all’evento ed alle persone gravitanti all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l’adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale dell’organizzazione o affidando tale compito ad altri soggetti autorizzati ad eseguire tale esercizio all’interno delle aree portuali - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.6 – osservare e far osservare nell’ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle diverse attività svolte;

2.7 – riportare allo stato pristino, al termine dell’evento, le aree demaniali marittime e d’uso portuale oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì **28 AGO. 2014**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

